Allegato B alla Determinazione n° 17 del 07/02/2013

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

CONVENZIONE DI CUSTODIA DI ARCHIVI PUBBLICI EX ART. 43 D.Lgs. 42/2004

Tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali rappresentato dal Direttore dell'Archivio di Stato di Firenze e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Montedomini – Sant'Ambrogio – Fuligno – Bigallo (più brevemente A.S.P. Firenze Montedomini) rappresentata dal Direttore pro-tempore

PREMESSO

- che il Soprintendente Archivistico per la Toscana ha proposto la custodia temporanea presso l'Archivio di Stato di Firenze, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs 24 gennaio 2004, n. 42, dei dieci registri della cosiddetta Compagnia poi Magistrato del Bigallo, conservati presso la Loggia del Bigallo di Firenze, di proprietà dell'A.S.P. Firenze Montedomini;
- che quest'ultima con determinazione del Direttore Generale n. ____ del ____ immediatamente eseguibile –, a seguito della volontà del Presidente della suddetta Azienda di depositare i suddetti registri presso l'Archivio diStato di Firenze manifestata con nota prot. n. 4306 del 22/9/2012, ha acconsentito alla stipula della presente convenzione di custodia;
- che l'Archivio di Stato di Firenze intende accedere alla stipula della predetta convenzione, accollandosi gli oneri di conservazione e pubblica fruizione dei registri in parola;

tutto ciò premesso, tra

l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Montedomini – Sant'Ambrogio – Fuligno – Bigallo (più brevemente A.S.P. Firenze Montedomini), nella persona del Direttore pro-tempore, Dott.ssa Marta Meoni, nata a Monticiano (GR) il 3.6.1955 e domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda in Firenze, Via de' Malcontenti n. 6,

e

l'Archivio di Stato di Firenze, nella persona del Direttore Dott.ssa Carla Zarrilli, nata a
_____ il _____ e domiciliata per la carica presso la
sede dell'Archivio di Stato di Firenze

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO

- 1) l'Archivio di Stato di Firenze assume, a titolo gratuito, gli oneri relativi alla custodia e alla conservazione del materiale archivistico, con l'esclusione delle spese per i restauri del materiale archivistico depositato;
- 2) gli atti custoditi restano di proprietà dell'AS.P. Firenze Montedomini, che potrà chiedere la revoca del deposito in qualsiasi momento, con atto dei propri organi deliberanti, garantendo l'osservanza degli obblighi posti a carico degli Enti pubblici e a salvaguardia degli archivi pubblici dalla normativa vigente e, in particolare, dagli artt. 13 c.2, 20, 1, 27, 30, 33 c.5, 41 c.4, 48, 65, 66, 67, del D.Lgs. 24 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

- 3) l'Azienda Pubblica ha il diritto di chiedere la temporanea estrazione dei documenti appartenenti all'archivio ove si renda necessario per finalità amministrative proprie. Il materiale, accompagnato sempre da un verbale di estrazione, potrà essere trattenuto fino ad un massimo di giorni 30 dalla consegna;
- 4) la consultabilità per fini di ricerca storica dei registri custoditi presso l'Archivio di Stato di Firenze, è regolata dalle norme di cui agli artt. 122 -126 del D.Lgs. 24 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e agli artt. 101 103 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e avviene in Sala di studio con l'osservanza del regolamento, dei giorni e degli orari previsti ordinariamente per tale servizio;
- 5) l'elenco del materiale firmato dalle parti costituirà il titolo di consegna all'Archivio di Stato di Firenze;
- 6) la temporanea estrazione dei registri depositati per mostre o prestiti ad altri Archivi di Stato o Istituti culturali, in Italia e/o all'estero, potrà avvenire soltanto previa autorizzazione dell'Azienda proprietaria;
- 7) la riproduzione per uso personale e di studio dei registri depositati sarà, previa autorizzazione dell'Azienda, espletata dall'Archivio di Stato di Firenze a titolo oneroso e con le modalità ordinarie previste dal servizio di fotoriproduzione attualmente attivo presso la Sala di studio. Spetterà comunque all'Azienda il rilascio dell'autorizzazione a pubblicare le immagini di propri documenti in ogni tipo di pubblicazione. L'Azienda ha comunque diritto di riprodurre, con mezzi propri, la documentazione depositata, purché con metodi che non siano di pregiudizio per la sua conservazione;
- 8) l'Azienda proprietaria assume a suo carico le spese per la preparazione dei documenti ed il successivo trasporto presso i locali dell'Archivio di Stato di Firenze, nonché le eventuali spese di registrazione del presente atto in caso d'uso.

Ь'n	ron	ze.											

Il Direttore dell'AS.P. Firenze Montedomini Dott.ssa Marta Meoni Il Direttore dell'Archivio di Stato di Firenze Dott.ssa Carla Zarrilli